

Regolamento approvato con del. Consiliare n.9 del 17.8.1994

REGOLAMENTO TARSU

DELIBERA CC N°9 del 17/8/1994
Mod. delibera CC n° 55 del 16/4/1997
Mod. delibera CC n° 55 del 06/9/2001
Mod. delibera CC n° 73 del 08/04/2004
Mod. delibera CC n° 63 del 02/05/2011

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina i servizi dei rifiuti urbani, in virtù di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni, della relativa normativa Regionale di attuazione nonché della delibera del Comitato Interministeriale del 27.07.1984, e la tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ai sensi del capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507.

ARTICOLO 2

DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento :

- 1) per **rifiuto** si intende qualsiasi sostanza od oggetto, derivante dalle attività umane o dai cicli naturali, che si trovi in stato di abbandono o destinato all'abbandono o di cui il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi;
- 2) per **frazione umida dei rifiuti** si intende la parte organica fermentescibile dei rifiuti, quali quelli provenienti da utenze collettive, mense, giardini, centri di ristorazione, industrie agro-alimentari e simili;
- 3) per **frazione secca dei rifiuti** si intende la restante parte dei rifiuti costituita da elementi solidi ;
- 4) per **produttore** si intende la persona la cui attività ha prodotto rifiuti (**produttore iniziale**) e/o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o di altro che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- 5) per **detentore** si intende il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- 6) per **gestione** si intende l'insieme o la parte delle operazioni di conferimento, raccolta e spazzamento, trasporto, stoccaggio, recupero, innocuizzazione e smaltimento finale dei rifiuti, compreso il relativo controllo nonché il controllo delle operazioni di riciclo e del recupero delle discariche dopo la chiusura;
- 7) per **raccolta** si intende l'operazione di raccolta (meccanica o manuale), cernita e/o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

- 8) per **smaltimento** si intende il solo trattamento finale dei rifiuti (per interrimento o termodistruzione), incluse le operazioni di trasformazione ritenute necessarie per il recupero o il riciclo;
- 9) per **servizio** si intende il servizio di nettezza urbana, organizzato secondo la forma gestionale scelta dal Comune.

ARTICOLO 3

ESCLUSIONI

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rifiuti elencati al comma 7 dell'articolo 2 del D.P.R. 915/82.

ARTICOLO 4

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

1. La gestione dei rifiuti viene condotta, in tutte le sue fasi, in osservanza dei principi generali contenuti nell'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 915/82, che qui viene in toto richiamato.
2. La gestione del servizio di nettezza urbana si pone il fine di attuare la raccolta differenziata dei rifiuti, in armonia agli indirizzi generali dettati col Decreto del Ministero dell'Ambiente 29 maggio 1991, e nell'ambito della regolamentazione regionale di cui al Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 6.3.1989.

ARTICOLO 5

RIFIUTI URBANI

1. I rifiuti urbani, agli effetti del presente regolamento, sono costituiti da :

- a) i rifiuti urbani interni non ingombranti, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, n° 1), del D.P.R. 915/82, ivi inclusi i locali destinati ad uso abitativo nei fondi agricoli;
- b) i rifiuti urbani interni ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, n° 2) del D.P.R. 915/82;
- c) i rifiuti urbani esterni, di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico e sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, n° 3) del D.P.R. 915/82;
- d) i rifiuti speciali derivanti dalle attività agricole, artigianali, commerciali, industriali e dei servizi indicati al n. 1, punto 1.1.1, lettera a), della Delibera del Comitato dichiarati assimilati ai rifiuti urbani dall'articolo 39, comma 1, della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, elencati nell'allegato A del presente regolamento nonché i rifiuti speciali di cui alla normativa regionale dichiarati assimilabili agli urbani ed utilizzabili come materiale di ricoprimento delle discariche di tipo controllato classificate quali fanghi depurati ed essiccati dall'attività biologica e marmifera.;

- e) gli accessori per l'informatica, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della citata legge n. 146 del 1994;
- f) i rifiuti provenienti da studi, ambulatori e gabinetti non soggetti ad autorizzazione ai sensi degli articoli 193 e 194 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- g) i rifiuti pericolosi sotto il profilo igienico - sanitario (pile, batterie, prodotti farmaceutici, prodotti marcati "T" o "F", etc.).

ARTICOLO 6

RIFIUTI SPECIALI

I rifiuti speciali comprendono :

1. residui derivanti da lavorazioni industriali non inclusi nella lettera d) del precedente articolo ;
2. residui derivanti di attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, non inclusi nella lettera d) del precedente articolo, inclusi quelli derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni in legge 29 ottobre 1987, n. 441, e con esclusione delle carogne e delle materie fecali ed altre sostanze utilizzabili nell'attività agricola. Sono altresì esclusi, in quanto considerati rifiuti urbani interni, i residui dei locali destinati ad abitazione del conduttore e/o proprietario del fondo ed ogni altro destinato ad uso abitativo, i quali restano classificati ad ogni effetto di legge rifiuti urbani interni, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto-Legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni in legge 27 gennaio 1989, n. 20;
3. i residui inerti, da smaltire in particolare tipo di discarica;
 - a) sfridi di materiale da costruzione;
 - b) materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi;
 - c) materiali ceramici cotti;
 - d) vetri di tutti i tipi;
 - e) rocce e materiali litoidi da costruzione;
4. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
5. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti, i quali sottostanno ai criteri di cui all'articolo 15 del Decreto 915;

6. i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti;
7. i rifiuti provenienti da strutture sanitarie, con ciò intendendo tutte le strutture pubbliche e private che, nell'ambito delle disposizioni dettate dalla legge 833 del 1978 sul servizio sanitario nazionale, erogano in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie per il raggiungimento degli obiettivi, di cui all'articolo 2 della stessa Legge 833. (1)

(1) Vedasi articolo 1, comma 2-ter, del D.L. 14 dicembre 1988 n. 527 convertito in Legge 10 febbraio 1989, n. 45

ARTICOLO 7

RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

1. I rifiuti tossici e nocivi comprendono i rifiuti speciali di cui all'articolo 2, comma 4, lettere 1), 2) e 5), del Decreto 915 che abbiano i requisiti fissati al punto 1.2 della Delibera del Comitato, riprodotto nell'allegato B.

ARTICOLO 8

GESTIONE DEI RIFIUTI

La gestione dei rifiuti è costituita dalle seguenti attività:

- 1) raccolta in contenitori (semplici e differenziati) entro i limiti della zona di raccolta obbligatoria e nelle zone con insediamenti sparsi, così come indicate nei successivi Titoli II e III del presente regolamento, a seguito delle seguenti operazioni:
 - a) conferimento da parte del produttore o del detentore secondo le modalità definite dal presente regolamento;
 - b) spazzamento dei rifiuti giacenti sulle strade e sulle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, nonché sul demanio pubblico, nei cimiteri, nei mercati e in ogni altro luogo stabilito dal Capo III del Titolo II del presente regolamento;
 - c) eventuale deposito temporaneo nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti;
- 2) trasporto, effettuato con idonei automezzi in osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti;
- 3) smaltimento, in uno dei modi indicati nell'allegato II A alla Direttiva 91/159/CEE, che viene riprodotto in calce al presente regolamento nell'Allegato C.

TITOLO II

ZONA DI RACCOLTA OBBLIGATORIA DEI RIFIUTI

ARTICOLO 9

INDIVIDUAZIONE

1. La zona di raccolta obbligatoria dei rifiuti urbani interni, nella quale il servizio è gestito in regime di privativa, è costituita :

A. dalle superficie del capoluogo, delle frazioni, dei centri abitati, dei nuclei abitati, dei centri commerciali e produttivi integrati, indicati con la lettera A nelle planimetrie allegato sub 1) quale parte integrante del presente regolamento;

B. dagli insediamenti sparsi ricompresi nei perimetri indicati con la lettera B nelle planimetrie stesse, nonché dalle abitazioni coloniche e gli altri fabbricati quando la relativa strada di accesso sia contenuta per almeno i due terzi della sua lunghezza nella zona di raccolta obbligatoria.

CAPO I

MODALITA' DELLA RACCOLTA

ARTICOLO 10

SISTEMI DI RACCOLTA

1. Il servizio di raccolta della nettezza urbana è organizzato come segue :

- a) nelle zone del Centro Storico e in alcune frazioni contrassegnate con la sigla A/1, all'interno delle zone A) di cui al punto 1 dell'articolo precedente : mediante ritiro al piano stradale in sacchi collettori da negozio e unifamiliari di plastica a perdere, da raccogliere in bidoni o in contenitori portasacco (trespoli) chiusi con rete di protezione e coperchio a cerniera in lamiera zincata ovvero tramite raccolta diretta detta "**porta a porta**" nelle strade scarsamente accessibili;
- b) nella restante parte delle zone A) di cui al punto 1 dell'articolo precedente : con appositi cassonetti o bidoni;
- c) all'interno dei perimetri di cui al punto 2 del precedente articolo 9 : con appositi cassonetti o bidoni e/o trespoli portasacco.

ARTICOLO 11

DOTAZIONE DEI CONTENITORI PORTASACCO

1. La dotazione dei bidoni o dei contenitori portasacco deve essere sufficiente a garantire l'accoglimento giornaliero dei rifiuti. Deve essere costituita comunque da un insieme di unità non inferiore al numero, arrotondato in eccesso, derivante dal rapporto di un contenitore ogni 15 produttori.
2. I trespoli sono sistemati, di regola, sul suolo pubblico, ovvero su proprietà privata non escluse le parti interne di edifici, qualora esigenze ambientali, estetiche o di transito veicolare e/o pedonale lo rendano necessario, o norme del codice della strada ne impediscono altro sistema di collocazione.

ARTICOLO 12

DOTAZIONE DI CASSONETTI

1. La dotazione di cassonetti deve essere tale da soddisfare le esigenze della zona servita. Di norma, è garantita una capacità minima di litri 800 ogni 40 produttori, sistemando i cassonetti stessi a distanza non superiore in media a 300 metri dalla abitazione più lontana, elevabile a 500 metri nelle zone di estensione della privativa agli insediamenti sparsi, in relazione inversa alla loro densità.
2. I cassonetti sono sistemati, di norma, sul suolo pubblico in apposite piazzole opportunamente allestite per impedire lo scorrimento dei cassonetti stessi e per ottimizzare le operazioni di svuotamento e di lavaggio, evitando intralci alla circolazione veicolare e pedonale.
3. Gli strumenti urbanistici attuativi e i progetti per la costruzione o la sistemazione di strade devono prevedere le piazzole di cui sopra.
4. I cassonetti devono essere costruiti in materiale resistente che riduca al massimo la rumorosità durante lo svolgimento delle operazioni di raccolta, permetta una rapida ed efficace pulizia e sia resistente agli incendi. Sono normalmente dotati di ruote e di bracci per agevolare il sollevamento da parte degli automezzi adibiti alla raccolta, nonché di comando a pedale o manuale per permetterne agevolmente l'apertura e di segnalazioni visive esterne del tipo catarifrangente trasversale.

ARTICOLO 13

DOTAZIONE PER IL RITIRO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

1. La gestione della raccolta dei rifiuti speciali assimilati di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera d), avviene osservando i criteri e con le modalità contenute nei commi seguenti.
2. Per rifiuti la cui produzione annua sia inferiore, per singola utenza, a 15 tonnellate, ovvero 150 metri cubi, la raccolta avviene nell'ambito delle attrezzature destinate ai rifiuti urbani interni, opportunamente potenziate.
3. Per i rifiuti la cui produzione annua superi, per utenza, quella indicata nel comma precedente, la raccolta è organizzata separatamente, ricorrendo alla installazione, nelle aree limitrofe o interne all'insediamento produttivo, di uno o più contenitori riservati del tipo di quelli utilizzati per i rifiuti urbani e/o di contenitori di maggiore capienza, anche di tipo "scarrabile" a seconda dell'entità dei rifiuti prodotti.
4. Nel caso di uso di contenitori più capienti, il Servizio individua le modifiche organizzative interne necessarie all'espletamento del nuovo servizio, programmando in particolare l'acquisto o comunque l'utilizzo di automezzi adatti.
5. Le convenzioni a corrispettivo, in atto tra produttori di rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 39 della Legge 146/94 e Comune, continuano ad avere efficacia fino all'intervenuta organizzazione del nuovo servizio che sarà tempestivamente pubblicizzato.
6. Ove compatibile le convenzioni potranno prevedere il conferimento del rifiuto speciale direttamente in discarica ovvero all'impianto di riciclaggio nel quale caso l'utente dovrà corrispondere il relativo onere e null'altro.

ARTICOLO 14

PULIZIA E DISINFEZIONE DEI CONTENITORI

1. Il Servizio è tenuto alla scrupolosa conservazione dei vari tipi di contenitori installati sul territorio, nonché al loro lavaggio, alla disinfezione, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria ed al rinnovo periodico.
2. Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori sono effettuati, utilizzando automezzi appositamente attrezzati, secondo le necessarie cadenze, e, comunque, almeno una volta ogni 20 giorni ridotti a 15 nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. Il liquido proveniente dalle predette operazioni è opportunamente raccolto e conferito ad impianto di depurazione autorizzato ovvero nell'impianto fognario cittadino.
3. Il Servizio assicura la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei contenitori, provvedendo ad asportare i rifiuti ivi eventualmente rinvenuti o caduti.

ARTICOLO 15

MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

1. Il conferimento dei rifiuti urbani deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori installati ovvero nei casi previsti conferendo direttamente al servizio di raccolta pubblica.
2. I rifiuti devono essere contenuti in appositi involucri protettivi, salvo che si tratti di beni durevoli non ingombranti o di imballaggi, il cui volume deve essere comunque ridotto a cura del produttore per consentire il ragionevole utilizzo dei contenitori.
3. I produttori che usano sacchi di plastica unifamiliari o collettori dovranno prestare particolare attenzione per evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o appuntiti possano causare danni agli operatori addetti al servizio di raccolta.
4. I rifiuti urbani interni sono conferiti negli appositi contenitori esclusivamente nei giorni feriali e nelle seguenti fasce orarie :
 - dalle ore 18 alle ore 4 del mattino successivo, nei periodi invernali
 - dalle ore 20 alle ore 6 del mattino successivo, nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre,
 - ovvero dalle ore 8 alle ore 13 sia invernale che estivo nelle zone il cui servizio di esplita nel turno pomeridiano.

ARTICOLO 16

USI VIETATI

1. E' vietato depositare al suolo o all'interno del contenitore rifiuti sciolti, rifiuti liquidi di qualsiasi sorta o incendiati. Le sostanze putrescibili devono essere contenute in involucri protettivi che ne evitino la dispersione.
2. E' vietato immettere nei contenitori dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati, quelli tossici e nocivi, quelli pericolosi e quelli per i quali sia stata attivata la raccolta differenziata.
3. E' vietato depositare i rifiuti nel contenitore quando il suo volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio. E' altresì vietato abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore. Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il produttore conserva i rifiuti medesimi nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte del Servizio. Quando tale situazione non risulti eccezionale, l'utente avverte per iscritto il Servizio, il quale verifica e comunica all'utente i provvedimenti adottati nei successivi quindici giorni.

ARTICOLO 17

MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

1. La raccolta presso l'utenza e il trasporto dei rifiuti urbani interni ingombranti sono effettuati su richiesta dei produttori ovunque residenti nel territorio comunale. La richiesta è inoltrata telefonicamente al Servizio che provvede al ritiro, previo appuntamento.
2. I rifiuti possono essere trasportati a cura dei produttori presso l'impianto di riciclaggio di Contrada Belvedere e scaricati nella zona indicata "**carico**".
3. E' vietato depositare rifiuti ingombranti a fianco dei cassonetti o dei trespoli o nelle relative piazzole.

ARTICOLO 18

PERIODICITA' DELLA RACCOLTA

1. Nelle zone A/1 di cui all'articolo 10, il carico e il trasporto dei rifiuti sono effettuati tutti i giorni feriali, con inizio alle ore 06.00 e per un turno di lavoro, eccezionalmente può essere effettuato nel turno pomeridiano delle ore 13.00.
2. Nelle altre parti delle zone A, servite con cassonetti, bidoni e trespoli, il carico e il trasporto dei rifiuti sono effettuati tutti i giorni feriali e festivi con articolazione dell'orario di servizio in tre turni, il primo dei quali con inizio alle ore 04.00
3. Qualora dovessero aversi più giorni festivi consecutivi, uno solo di questi deve essere considerato non lavorativo ai fini dei commi precedenti.
4. Per esigenze di carattere straordinario e temporaneo, la periodicità giornaliera di cui al presente articolo può essere intensificata o ridotta con ordinanza sindacale motivata.

CAPO II

RACCOLTA DIFFERENZIATA

ARTICOLO 19

OGGETTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Il servizio promuove e organizza la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 9 quater, comma 1, del D.L. 9 settembre 1988, n. 397 convertito con modificazioni in legge 9 novembre 1988 n. 475, e del Decreto del Ministro dell'Ambiente 29 maggio 1991.
2. Sono raccolti in modo differenziato e secondo le indicazioni contenute negli articoli successivi, le seguenti frazioni di rifiuti : vetro, carta, materiali metallici (lattine, ferro e simili), plastica, materiali organici fermentescibili.
3. Sono raccolti in modo differenziato, a mente dell'articolo 3, comma 1, del Decreto Legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni in Legge 29 ottobre 1987, n. 441, i seguenti rifiuti urbani considerati pericolosi :
 - a) batterie e pile esauste;
 - b) prodotti, e relativi contenitori, etichettati con il simbolo “**T**” e/o “**F**”;
 - c) prodotti farmaceutici.
4. I rifiuti di cui al precedente comma non possono essere conferiti nei contenitori dei rifiuti urbani interni; quelli indicati nel comma secondo non possono più essere conferiti nei contenitori predetti man mano che sia attivata la specifica raccolta differenziata.

ARTICOLO 20

RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VETRO, PLASTICA E METALLI

1. I rifiuti in vetro, plastica e metallo devono essere conferiti in appositi contenitori forniti dal Servizio. Tali contenitori sono dislocati sul territorio comunale tenendo conto della densità abitativa e della quantità media di rifiuti prodotta, e di regola sono allocati nella stessa piazzola o area in cui insistono i contenitori per rifiuti urbani interni.
2. Per la raccolta differenziata possono adoperarsi : contenitori in vetroresina a forma di campana con sportello di svuotamento sul fondo; cassonetti; trespoli reggisacco; bidoni.
3. I contenitori di cui al comma precedente sono diversi per ognuno dei rifiuti indicati. In ogni caso, i contenitori devono essere contrassegnati con istruzioni scritte e colori diversi, in modo da agevolare il conferimento.
4. Di regola, uno o più contenitori indicati al comma secondo sono sistemati a cura del Servizio all'interno o all'esterno di scuole, supermercati, centri direzionali, ristoranti, stazioni ed in genere di luoghi in cui si producano i rifiuti in questione in quantità ragguardevole.
5. Le frazioni di rifiuti di cui al presente articolo sono conferiti a cura degli utenti evitando di depositarli all'esterno dei contenitori. Essi devono essere depurati da sostanze marcescibili al fine di evitare la contaminazione dei contenitori stessi e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti.
6. La raccolta avviene almeno una ogni settimana, e comunque quando gli operatori ecologici si avvedono che i contenitori sono pieni al punto da non permettere ulteriori conferimenti.
7. I contenitori devono essere lavati e disinfettati almeno una volta al mese, usando le stesse modalità stabilite dal presente regolamento per i contenitori di rifiuti urbani interni.

ARTICOLO 21

RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA CARTA

1. La carta di qualsiasi tipo è conferita dai produttori in appositi contenitori, di colore diverso rispetto a tutti gli altri, allocati di regola nella stessa piazzola o area in cui sono gli altri contenitori.
2. Di norma, uno o più contenitori sono sistemati presso le scuole, gli stabili ospitanti uffici pubblici e/o privati, le industrie, i supermercati, i mercati pubblici, le società tipografiche ed editrici.
3. Gli utenti conferiscono nei contenitori qualsiasi tipo di carta, a condizione che non sia eccessivamente sporca o contaminata da sostanze organiche che imputridiscano. In ogni caso, la carta deve essere separata da qualsiasi altro materiale.
4. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo precedente. I contenitori devono essere lavati e disinfettati almeno due volte l'anno.

ARTICOLO 22

RACCOLTA DIFFERENZIATA

DEI MATERIALI ORGANICI FERMENTESCIBILI

1. La frazione umida dei rifiuti urbani deve essere conferita in modo differenziato dalla frazione secca, a cura dei produttori.
2. I materiali organici fermentescibili devono essere conferiti in appositi contenitori (cassonetti o containers) sistemati in piazzole o aree apposite individuate presso le mense, i centri di ristorazione e in genere presso le utenze collettive, nonché presso i mercati, i giardini e le industrie agro - alimentari.
3. I contenitori di cui al comma precedente devono disporre di chiusura ermetica tale da non permettere il rovistamento da parte di animali e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti. Essi devono essere tali da non permettere lo scolo di materiali fermentescibili.
4. I contenitori devono essere lavati e disinfettati a cura del Servizio almeno una volta ogni dieci giorni.
5. Nei contenitori di cui al comma precedente possono essere conferiti altresì i rifiuti urbani interni ed esterni che siano organici fermentescibili.
6. La raccolta dei rifiuti di cui al presente articolo deve essere espletata una volta al giorno, alle ore 06.00 e le ore 14.00.

ARTICOLO 23

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. Il Servizio promuove la raccolta differenziata delle pile e batterie, dei farmaci e dei prodotti e loro contenitori etichettati col simbolo “**T**” e/o “**F**”.
2. Le pile e batterie esauste devono essere conferite in appositi contenitori stradali, di colore diverso rispetto a tutti gli altri, la cui capienza sia di almeno 50 litri. Tali contenitori sono sistemati in prossimità dei punti di vendite delle pile e batterie medesime, quali esercizi commerciali di elettrodomestici e giocattoli, ferramenta, tabaccai, orologiai, supermercati, fotografi, e anche nelle stazioni e nelle piazzole o aree dove sono sistemati i contenitori per gli altri tipi di rifiuti.
3. I farmaci scaduti devono essere conferiti in appositi contenitori di modeste dimensioni, sistemati nei pressi di tutte le farmacie, ubicate nel territorio del Comune, nonché nei pressi degli ospedali e degli istituti di cura pubblici e privati, delle sedi delle Unità sanitarie locali e dei distretti sanitari di base.
4. I prodotti e loro contenitori etichettati col simbolo “**T**” (tossici) o del teschio, e/o col simbolo “**F**” (infiammabili) o della fiamma, devono essere trasportati al luogo dello smaltimento a cura dei produttori.
5. I contenitori per i rifiuti pericolosi devono essere svuotati dagli operatori addetti almeno una volta a settimana e, comunque, allorquando essi risultino ricolmi in modo da non permettere ulteriori conferimenti. Il controllo dell’integrità e del livello di riempimento dei contenitori è effettuato dagli addetti alla raccolta dei rifiuti urbani e allo spazzamento delle strade.

ARTICOLO 24

ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE

E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

1. Il Servizio nel promuovere la raccolta differenziata, si avvale anche delle associazioni ambientaliste operanti nel territorio comunale e delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro di cui all'articolo 6 delle Legge 11 agosto 1991, n. 266.
2. Le associazioni e le organizzazioni di cui al precedente comma possono contribuire alla raccolta di frazioni di rifiuti urbani nonché organizzare operazioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti rivolte in particolar modo alla raccolta differenziata ed in generale alla tutela ambientale.

ARTICOLO 25

COINVOLGIMENTO DEGLI UTENTI

1. Per una migliore gestione dei rifiuti, il Servizio adotta ogni misura atta al coinvolgimento attivo degli utenti in tutte le fasi della gestione stessa.

CAPO III

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

ARTICOLO 26

RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

1. Il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani esterni è organizzato attraverso l'installazione di cestini stradali a distanza non superiore di 300 metri (centro storico e zone di maggiore traffico pedonale), mediante lo spazzamento del suolo pubblico e di quello soggetto a servitù di pubblico transito o di uso pubblico, nei centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei urbani perimetrati all'interno delle zone in cui è prevista la raccolta obbligatoria dei rifiuti urbani interni

ARTICOLO 27

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente , la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, erba e flora di qualsiasi genere, polvere, rottami e simili :
 - a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
 - b) le piazze;
 - c) i marciapiedi;
 - d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
 - e) i percorsi pedonale anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
 - f) le aiuole, i giardini e le aree verdi, ad esclusione dei parchi urbani qualora dotati di servizio proprio di nettezza urbana ovvero provvisti di un servizio apposito di giardiniere.

2. La pulizia delle superficie di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi con interventi :
 - a) giornalieri, da effettuarsi tutti i giorni feriali su un turno di lavoro nell'area cittadina;
 - b) periodiche, da effettuarsi tutte le domeniche e i giorni festivi, su un solo turno di lavoro nella zona del porto, della Via G.B. Fardella e della Via Marsala ed in genere nelle aree e nelle direttrici di traffico turistico o in occasione di manifestazioni;
 - c) settimanali, da effettuarsi in un giorno feriale su un turno di lavoro nelle zone di periferia e nelle aree frazionali.

3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti

necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
5. Le operazioni di spazzature nelle varie zone devono essere svolte nelle seguenti fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare: dalle ore 5 alle ore 10 per il primo turno e dalle ore 14 alle ore 16 per il secondo; ed in oltre con orari articolati per le varie zone, in ragione delle loro diverse peculiarità.
6. Gli involucri contenenti la spazzatura devono essere depositati, a cura degli operatori, nei contenitori per rifiuti solidi urbani più prossimi oppure in punti di stoccaggio provvisorio indicati dal Servizio.

ARTICOLO 28

CESTINI STRADALI

1. Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Servizio provvede alla installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini stradali per carta e prodotti simili.
2. I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale con periodicità stabilita per ciascuna zona interessata.
3. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani interni e quelli ingombranti.

ARTICOLO 29

SPAZZAMENTO DELLE FOGLIE E DISSERBATURA

1. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito nelle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento.
2. Lo spazzamento delle foglie viene eseguita dagli operatori addetti allo spazzamento.
3. Il fogliame raccolto deve essere accumulato in punti prestabiliti e caricato su appositi automezzi per il trasporto al luogo dello smaltimento oppure conferito direttamente nei cassonetti, qualora sia di quantità limitata.
4. Il servizio espleta anche le operazioni di disserbatura della flora spontanea nelle sedi stradali, marciapiedi, cunette e nelle aree e spazi comunali non attrezzati.

ARTICOLO 30

PULIZIA DELLE AREE PRIVATE

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato, i terreni non edificati devono essere tenuti puliti dai rispettivi proprietari o conduttori.
2. In caso di inadempienza, il Sindaco con propria ordinanza intima la pulizia delle aree o fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Servizio provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.

CAPO IV

SERVIZI ACCESSORI

ARTICOLO 31

LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLE STRADE

1. L'amministrazione si riserva la facoltà di istituire un servizio di lavaggio e/o disinfezione delle strade, delle piazze, dei viali, dei sottopassaggi veicolari e pedonali ricadenti all'interno del centro urbano nelle zone dove è previsto lo spazzamento.
2. Il servizio di lavaggio e/o disinfezione deve comunque essere eseguito in caso di necessità dovute a particolari fatti o eventi programmati o imprevisti.
3. Le operazioni necessarie devono essere effettuate con l'impiego di appositi automezzi dotati di cisterna per l'acqua, di contenitori per i disinfettanti, di pompe adeguate, di spruzzatori e di ogni altro strumento idoneo al più efficace e funzionale svolgimento del servizio stesso.
4. Nel corso dello svolgimento delle operazioni, gli automezzi di cui al comma precedente devono osservare un'andatura non superiore ai 10 Km/h, in modo da spargere uniformemente acqua e/o liquido disinfettante su tutta la superficie interessata.

ARTICOLO 32

PULIZIA E DISINFEZIONE DELLE FONTANE E ORINATOI

1. Il Servizio assicura la pulizia di fontane, fontanelle e orinatoi pubblici stradali.
2. La pulizia delle fontane e delle fontanelle deve essere eseguita in ottemperanza alla prescrizioni definite per ognuna di esse da appositi ordini di servizio del funzionario responsabile o nei capitolati d'oneri se la gestione del servizio è data in concessione, in relazione ai materiali costituenti e al loro stato d'uso e di conservazione.
3. La pulizia degli orinatoi deve interessare l'intera struttura interna ivi compresi fianchi, muri perimetrali, specialmente se imbrattati per uso improprio, ed ogni angolo dello stesso orinatoi. Gli orinatoi devono inoltre essere disinfettati almeno ogni 15 giorni.

ARTICOLO 33

PULIZIA DEI LOCALI E DELLE AREE PUBBLICHE

COMPRESSE QUELLE ADIBITE A MERCATI, PUBBLICI ESERCIZI

E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. I titolari di licenza di commercio su aree pubbliche devono mantenere puliti i propri posteggi, raccogliere i rifiuti prodotti e conferirli nei contenitori predisposti dal Servizio.
2. I soggetti promotori di qualsiasi iniziativa pubblica sono tenuti a garantire la pulizia delle aree impegnate per le manifestazioni, sia direttamente, sia tramite una convenzione col Servizio.
3. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico devono provvedere alla pulizia delle aree e degli spazi stessi, per tutto il periodo di decorrenza della concessione.
4. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere pulite dagli occupanti, ovvero dal Servizio tramite apposita convenzione.
5. Il proprietario e il costruttore hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia delle aree pubbliche o delle strade in caso di lavori riguardanti fabbricati.
6. In caso di carico e scarico di materiali, chi effettua tali operazioni e il soggetto per cui tali operazioni sono svolte hanno l'obbligo di pulire l'area pubblica dai rifiuti eventualmente formati. In caso di inosservanza, lo spazzamento è effettuato dal Servizio che può rivalersi sui responsabili.

TITOLO III
ZONE CON INSEDIAMENTI SPARSI

ARTICOLO 34
INSEDIAMENTI SPARSI

1. Per insediamenti sparsi si intendono gli edifici sparsi adibiti a residenza principale, secondaria o a sede di attività e servizi unitamente alle relative aree scoperte di pertinenza.
2. Il Servizio estende il regime di privativa della raccolta dei rifiuti urbani interni nelle zone con insediamenti sparsi contraddistinte con la lettera **B**), nelle planimetrie di cui all'allegato 1.
3. Nelle altre zone con insediamenti sparsi, la raccolta non è effettuata, ma gli occupanti o detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni o equiparati come precisato dell'articolo 41.

CAPO I

ZONE CON REGIME DI PRIVATIVA

ARTICOLO 35

RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. I rifiuti urbani interni prodotti negli insediamenti sparsi di cui al comma 3 del precedente articolo sono conferiti dai produttori osservando le modalità di cui all'articolo 15 del presente regolamento.
2. Per la raccolta sono usati contenitori del tipo cassonetti e/o trespoli reggisacco, aventi le caratteristiche tecniche indicate ai precedenti articoli 11 e 12.
3. I contenitori sono sistemati in apposite aree di alloggiamento, individuate in modo da non ostacolare il passaggio veicolare e pedonale. Essi vengono allocati in ragione del numero degli insediamenti sparsi esistenti e delle tipologie di rifiuti prodotti, e comunque in modo che ogni insediamento abbia un contenitore ad una distanza massima di 500 metri.
4. Lo svuotamento dei contenitori è effettuato almeno due volte la settimana.
5. Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori sono effettuati a cura del Servizio almeno una volta al mese.
6. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si fa riferimento alle disposizioni previste per la raccolta dei rifiuti urbani prodotti all'interno dei centri abitati

ARTICOLO 36

RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Le frazioni di rifiuti per i quali è attuata la raccolta differenziata sono conferiti nei contenitori specifici predisposti dal Servizio.
2. Ai fini di cui al presente articolo, il Servizio può installare uno o più contenitori previsti dal precedente Capo II del Titolo II nei pressi degli insediamenti sparsi, qualora la quantità e la qualità dei rifiuti ivi prodotti renda tecnicamente ed economicamente vantaggiosa la scelta.

ARTICOLO 37

SPAZZAMENTO

1. Lo spazzamento delle strade comprese nelle zone di cui al presente Capo è effettuato dagli operatori del Servizio almeno una volta al mese o con frequenza diversa, con le modalità stabilite nel precedente articolo 28.
2. Contestualmente allo spazzamento, sono espletati i servizi accessori previsti al precedente Capo IV del Titolo II escluso, in via ordinaria, il lavaggio e la disinfezione delle strade.

ARTICOLO 38

TRASPORTO

1. I rifiuti prodotti sono trasportati mediante i normali automezzi previsti per i rifiuti urbani interni.
2. Nell'ambito delle zone di cui al presente Capo il Servizio può individuare delle stazioni di
trasferenza.

CAPO II

ZONE SENZA REGIME DI PRIVATIVA

ARTICOLO 39

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

1. Nelle zone situate fuori dalle zone di raccolta obbligatoria di cui al comma 3 dell'articolo 59 del Decreto 507, i produttori debbono conferire i rifiuti urbani, comprese le frazioni previste per la raccolta differenziata, in uno dei contenitori più prossimi sistemato nella zona servita.
2. Le modalità di conferimento sono le stesse previste per i rifiuti urbani interni.

ARTICOLO 40

SPAZZAMENTO

1. Nelle zone di cui al presente Capo il Servizio non espleta lo spazzamento delle strade e i servizi accessori.
2. I proprietari e/o conduttori degli insediamenti sparsi possono richiedere al Servizio lo spazzamento delle strade e gli altri servizi accessori, nel cui caso le spese previamente comunicate, sono a carico dei richiedenti.

CAPO III

ATTIVITA' STAGIONALI

ARTICOLO 41

ATTIVITA' STAGIONALI

1. Nelle zone perimetrate contrassegnate dalla lettera C) nella planimetria di cui all'allegato 1 (spiagge marittime e lacuali, ecc.), normalmente esclusi dal servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni, la raccolta dei medesimi viene effettuata nei soli mesi estivi da giugno a settembre.

ARTICOLO 42

MODALITA' DEL SERVIZIO

1. Almeno quindici giorni prima dell'inizio della stagione, il Servizio provvede a fornire le zone interessate dei contenitori previsti dal presente regolamento per la raccolta dei rifiuti urbani interni.
2. I contenitori sono sistemati, su apposite aree allestite, in quantità idonea a far fronte alla richiesta degli utenti che si prevede possano affluire.
3. In ogni area allestita sono sistemati, possibilmente, uno o più contenitori per la raccolta differenziata. Tali contenitori possono essere allocati anche in prossimità di centri aggregativi, ristoranti, parcheggi, etc. .

ARTICOLO 43

RINVIO

1. Per quanto concerne le modalità di conferimento, lo spazzamento, il trasporto, si applicano le disposizioni contenute nel Titolo II del presente regolamento.

TITOLO IV

ALTRI TIPI DI RIFIUTI

ARTICOLO 44

RIFIUTI OSPEDALIERI

1. I rifiuti ospedalieri, esclusi quelli da qualificare come assimilati ai rifiuti solidi urbani per effetto del Decreto del Ministero dell'Ambiente d'intesa con il Ministro della Sanità, previsto dall'articolo 1, comma 2- quater, del D.L. 14 dicembre 1988, n. 527 convertito in Legge 10 febbraio 1989 n.. 45, devono essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati.
2. E' consentito il loro stoccaggio provvisorio per un periodo massimo di 48 ore, in ambiente chiuso, inaccessibile ad uomini ed animali, situato all'interno dell'istituto.
3. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato a mezzo di veicoli adibiti esclusivamente a tale attività, dotati di cassone chiuso in modo da evitare ogni possibile dispersione, realizzato in materiale lavabile e impermeabilizzato. E' vietata l'apertura dei contenitori nel corso della raccolta e del trasporto.

ARTICOLO 45

RIFIUTI CIMITERIALI

1. I rifiuti prodotti all'interno del cimitero derivano da :
 - a) ordinaria attività cimiteriale;
 - b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
 - c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie;
 - d) cremazioni.
2. Ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale di cui alle precedenti lettere **b, c, d**, sono equiparati a rifiuti speciali.
3. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1 sono considerati urbani a tutti gli effetti, e devono essere stoccati in cassonetti per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del Cimitero. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.
4. I rifiuti di cui alla lettera b) del precedente comma 1, quali i resti lignei e i resti di indumenti del feretro, devono essere raccolti separatamente ed avviati all'incenerimento in impianto idoneo, oppure reinterrati e, solo in casi eccezionali, avviati in discarica di prima categoria previo benestare del responsabile sanitario che assiste le operazioni.
5. I rifiuti di cui alla lettera c) del precedente comma 1 non possono essere avviati in discarica di prima categoria, ma esclusivamente alla termodistruzione, oppure al reinterro nello stesso cimitero.
6. In ogni caso, i rifiuti metallici, le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla inumazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi e simili, devono essere raccolti separatamente,

opportunamente disinfettati e stoccati in appositi contenitori di materiale lavabile e impermeabile munito di coperchio, sistemati in apposita area o locale all'interno o all'esterno del cimitero.

7. Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli assimilati agli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso e con caratteristiche simili a quelli per i rifiuti ospedalieri. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.
8. La raccolta differenziata, lo stoccaggio provvisorio e ogni altro adempimento previsto dal presente articolo sono curati dal responsabile del servizio di custodia del cimitero previsto nell'articolo 52 del citato D.P.R. n. 285 del 1990.

1. ARTICOLO 46

CAROGNE

1. I rifiuti abbandonati sulle strade, sulle aree pubbliche o private ad uso pubblico, sulle rive dei fiumi, corsi d'acqua in genere, laghi, di qualunque natura essi siano, devono essere rimossi a cura del Servizio e avviati allo smaltimento in relazione alle loro caratteristiche.
2. Le carogne di piccole dimensioni possono essere immesse direttamente nei contenitori dei rifiuti urbani, a condizione che il contenitore medesimo venga svuotato e avviato in discarica entro 24 ore dal rinvenimento della carogna.
3. Le carogne di dimensioni maggiori, quali cani, suini, equini, devono essere prontamente allontanate dalle aree di rinvenimento e avviate alla termodistruzione o interrate in terreni preventivamente individuati dall'Amministrazione comunale, distanti da insediamenti civili almeno 200 metri.
4. Qualora non sia possibile la termodistruzione o il reinterro, le carogne possono essere smaltite in discarica di prima categoria previa visita veterinaria, dalla quale risulti la esclusione di qualsiasi pericolo di trasmissione di malattie infettive.
5. Nei casi di pericolo di malattia infettiva, le carogne sono comunque rimosse dal luogo di rinvenimento e smaltite secondo le modalità indicate dal veterinario che esegue l'ispezione, in osservanza alle norme contenute nel comma 2 dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 14 dicembre 1992, n.508 e, eventualmente, del Decreto del Ministero della Sanità 26 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101

ARTICOLO 47

SIRINGHE

1. Il Servizio è tenuto ad effettuare la raccolta delle siringhe usate nell'intero territorio comunale.
2. La raccolta delle siringhe è effettuata giornalmente tramite operatori addestrati, dotati di indumenti protettivi e di idonee attrezzature. In particolare, devono essere loro forniti guanti speciali a prova di taglio e perforazione, pinze con leva di comando, contenitore con chiusura ermetica.
3. Le siringhe raccolte vengono trattate e smaltite con l'osservanza delle disposizioni per i rifiuti tossici e nocivi.

TITOLO V

TRASPORTO DEI RIFIUTI

ARTICOLO 48

AUTOMEZZI

1. Il trasporto dei rifiuti al luogo dello smaltimento e/o nella stazione di trasfenza è effettuato con automezzi speciali del tipo autocompattatori, dotati di idonei accorgimenti tecnici adatti al più funzionale espletamento del servizio, senza dispersione dei rifiuti ed emanazione di polveri e di cattivi odori.
2. Per le zone del territorio comunale che non permettono il transito di automezzi ingombranti, il Servizio utilizza automezzi di più modeste dimensioni, dotati, per quanto possibile, degli stessi accorgimenti tecnici di cui al comma precedente (veicoli satelliti).
3. Gli automezzi di cui ai commi precedenti sono autorizzati con ordinanza sindacale ad utilizzare corsie riservate, aree precluse alla circolazione veicolare, zone a traffico limitato.
4. Con ordinanza del Sindaco possono essere disposti divieti di sosta e di fermata in prossimità dei contenitori di rifiuti, onde permetterne la raccolta. Tali divieti sono limitati agli orari stabiliti per la raccolta.

ARTICOLO 49

STAZIONI DI TRASFERENZA

1. Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare la compattazione dei rifiuti e garanzie di igienicità, anche in relazione alla notevole distanza dal centro di smaltimento, il Servizio propone all'Amministrazione comunale l'utilizzo di uno o più siti, pubblici o privati, nei quali i rifiuti vengano stoccati provvisoriamente in appositi containers, oppure riservati direttamente negli autocompattatori.
2. Le stazioni di trasferenza sono dislocate sul territorio comunale in ragione degli automezzi impegnati e della quantità dei rifiuti raccolti.

TITOLO VI
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

ARTICOLO 50

MODALITA' DELLO SMALTIMENTO

1. Lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati conferiti al Servizio avviene a cura del Servizio stesso presso l'impianto di riciclaggio di contrada Belvedere, autorizzato dalla Regione Siciliana e presso la discarica del tipo controllato di contrada Montagnola della Cuddia Borranea nel Comune di Trapani, attivata ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 915/82.
2. Il riciclaggio dei contenitori ed imballaggi per liquidi in vetro, metallo e plastica oggetto della raccolta differenziata, avviene avvalendosi dell'opera dei consorzi obbligatori istituiti dall'articolo 9- quater, comma 2, del D.L. 9 settembre 1988 n. 397 convertito in Legge 9 novembre 1988 n. 475 a seguito di convenzioni aventi i contenuti indicati nell'articolo 7, comma 2, del Decreto del Ministro dell'Ambiente 29 maggio 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136.

ARTICOLO 51

IMPIANTO RICICLAGGIO E DISCARICA

1. L'impianto di riciclaggio e la discarica devono rispettare i requisiti minimali di gestione indicati rispettivamente nelle normativa CEE 91/156 ed al punto 4.2 della Delibera del Comitato Interministeriale.
2. L'accesso è consentito :
 - a) al personale e ai mezzi del Servizio;
 - b) al personale e ai mezzi di altri Comuni e/o Servizi eventualmente convenzionati;
 - c) ai vettori autorizzati al trasporto di rifiuti speciali e tossico-nocivi;
 - d) ai privati produttori che conferiscono rifiuti ingombranti;
 - e) ai destinatari di ordinanze finalizzate alla rimozione di rifiuti su aree private.
3. I conferitori dei rifiuti di cui ai punti d) ed e) del precedente comma devono attenersi agli orari ed alle modalità stabilite dal Servizio.
4. Il gestore dell'impianto di riciclaggio e della discarica è obbligato a tenere un registro di carico dei rifiuti.

TITOLO VII

NORME ATTE A GARANTIRE UN DISTINTO SMALTIMENTO

DEI RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI

ARTICOLO 52

GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del D.P.R. 915/82, allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, nei seguenti modi :
 - a) procedere direttamente e previa autorizzazione regionale, nell'ambito dell'impresa, allo smaltimento dei rifiuti speciali, inclusi quelli tossici e nocivi, fornendo le informazioni di cui all'articolo 11, comma 2, del D.P.R. 915/82;
 - b) affidare a terzi, autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti, il trattamento dei rifiuti medesimi;
 - c) conferire, nei limiti della capacità di trattamento, i rifiuti ai servizi pubblici integrativi eventualmente istituiti dal Comune, tramite apposita convenzione.
2. La convenzione di cui al punto c) del precedente comma 1, deve contenere, tra l'altro, l'obbligo della raccolta differenziata ove tecnicamente possibile.
3. Nel caso di smaltimento nell'ambito dell'impresa, questa deve ottenere l'apposita autorizzazione di cui all'articolo 10 del D.P.R. 915/82, e deve fornire le informazioni di cui all'articolo 11, comma 2, del medesimo Decreto.

4. Lo stoccaggio dei rifiuti tossici e nocivi avviene con l'osservanza delle norme contenute nell'articolo 15 del D.L. 6 maggio 1994 n. 279.

ARTICOLO 53

OBBLIGHI DEI PRODUTTORI

1. I produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e tossico - nocivi devono tenere separati tali rifiuti dagli altri. Essi devono essere stoccati separatamente in appositi contenitori, in modo che si possa provvedere ad un loro adeguato e separato smaltimento.
2. I contenitori devono avere chiusure ermetiche e devono essere sistemati in locali chiusi ed asciutti.
3. Addetti del Servizio svolgono ispezioni dei contenitori e dei locali almeno due volte l'anno.
4. Lo smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo avviene in osservanza delle norme contenute nel D.P.R. 915/82 e relative norme tecniche applicative, nonché della Legge n. 475 del 1988 nel testo vigente.

ARTICOLO 54

SMALTIMENTO DEI VEICOLI A MOTORI, RIMORCHI E SIMILI

1. Ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. 915/82, i veicoli a motore, i rimorchi e simili devono essere conferiti obbligatoriamente agli appositi centri di raccolta autorizzati, il cui gestore deve corrispondere al proprietario del veicolo conferito il prezzo ragguagliato al suo valore commerciale.
2. In ogni caso, il detentore deve immediatamente estrarre dal veicolo la batteria, che è stoccata provvisoriamente in area asciutta, quindi smaltita attraverso il consorzio obbligatorio previsto dall'articolo 9 - quinquies del D.L. 9 settembre 1988 n. 397 convertito in Legge 8 novembre 1988 n.475.
3. I rifiuti contemplati nel presente articolo non possono essere depositati, senza autorizzazione, nemmeno sul suolo privato.

ARTICOLO 55

FANGHI DI DEPURAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.P.R. 915/82, i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti di cui all'articolo 2, comma 4, n. 5), del medesimo Decreto, sono smaltiti obbligatoriamente dal Comune, qualora derivino dalla depurazione di acque di scarico urbane o dallo smaltimento dei rifiuti urbani.
2. I fanghi di cui al presente articolo sono smaltiti in discarica controllata di 1^a categoria.

TITOLO VIII

PRINCIPI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO

ARTICOLO 56

PRINCIPI FONDAMENTALI

1. La gestione del servizio di nettezza urbana si conforma ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.43.
2. In particolare, la gestione del servizio deve :
 - a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
 - b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
 - c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
 - d) garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
 - e) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio, ai sensi del Capo III della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

ARTICOLO 57

STANDARD DI QUALITA' E QUANTITA' DEL SERVIZIO

1. Gli standard generali e specifici di qualità e quantità del servizio sono stabiliti dal Consiglio Comunale sulla base dei principi indicati all'articolo precedente e dei seguenti fattori :
 - a) continuità e regolarità nell'erogazione del servizio;
 - b) completezza e accessibilità dell'informazione all'utente;
 - c) termine massimo di risposta ai reclami;
 - d) sicurezza degli impianti;
 - e) rumorosità dei mezzi impiegati;
 - f) numero del personale addetto;
 - g) conformazione urbanistica e orografica delle zone interessate dal servizio;
 - h) caratteristiche delle zone industriali e artigianali;
 - i) densità media della popolazione;
 - l) densità media di uffici e servizi;
 - m) altri, in corrispondenza delle caratteristiche peculiari del Comune.
2. Con l'indicazione degli standard di cui al comma precedente sono indicati anche i metodi per la comparazione tra obiettivi e risultati e gli indici per la loro verifica.
3. Per la verifica dei risultati e della gestione complessiva del Servizio, il Comune usufruisce del servizio di controllo interno (o nucleo di valutazione), istituito ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 6 del Decreto Legislativo 18 novembre 1993, n. 470.
4. Gli standard sono aggiornati di regola entro il mese di maggio di ogni anno, anche sulla base delle indicazioni contenute nella relazione consuntiva predisposta dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo.

ARTICOLO 58

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI ALL'UTENTE

1. Il Servizio garantisce la più ampia e immediata informazione agli utenti tramite la struttura organizzativa responsabile del servizio e tramite l'ufficio per le relazioni con il pubblico, istituito ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.
2. La struttura organizzativa e l'ufficio di cui al comma precedente ricevono i reclami e le proposte dei cittadini, provvedendo entro 30 giorni a fornire risposta al richiedente ovvero consegnando tempestivamente agli uffici competenti le segnalazioni ricevute.
3. Il Servizio, anche con l'apporto delle associazioni ambientaliste e culturali, della scuola e di esperti interni ed esterni, attua programmi di educazione e di comunicazione ambientale per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti ed in generale nella conversazione dell'ambiente.
4. Il Comune, anche tramite campionamenti statistici, provvede periodicamente a raccogliere i giudizi e le proposte dei cittadini riguardo la qualità del servizio di nettezza urbana.

TITOLO IX

GESTIONE DEL SERVIZIO TRAMITE TERZI

ARTICOLO 59

ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE CONCESSIONE

1. Qualora sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale debitamente motivate con delibera consiliare, la gestione del servizio può essere affidata a terzi, totalmente o parzialmente, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera b), della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. I soggetti affidatari dell'intero o di parte del servizio debbono essere enti o imprese specializzate nella gestione dei rifiuti ed iscritte all'Albo Nazionale di cui all'articolo 10 del Decreto - Legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni in Legge 29 ottobre 1987, n. 441 (l'Albo diviene operativo dal 1 giugno 1994 per effetto del Decreto del Ministro dell'Ambiente in data 30 marzo 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109).
3. L'atto di concessione deve tra l'altro contenere :
 - a) la previsione dell'esercizio della facoltà di riscatto da parte del Comune;
 - b) l'obbligo della regolare manutenzione degli impianti per l'intero periodo della concessione;
 - c) l'obbligo della rigorosa osservanza delle tariffe stabilite;
 - d) le modalità della vigilanza sul servizio;
 - e) il canone dovuto per la concessione, ovvero la partecipazione del Comune agli utili d'impresa;

- f) i corrispettivi dovuti al concessionario per gli immobili e per gli impianti eventualmente ceduti dal Comune;
- g) le modalità per l'esercizio del diritto di devoluzione, ossia del trasferimento al Comune, alla scadenza del contratto, degli immobili, degli impianti e delle relative pertinenze;
- h) le penalità per l'inosservanza degli obblighi contrattuali;
- i) i casi di decadenza e di revoca;
- l) l'obbligo del rispetto dei principi fondamentali e degli standard fissati ai sensi dei precedenti articoli 57 e 58, nonché delle norme contenute nell'articolo 59.

4 Ogni altro profilo dei rapporti tra Comune e concessionario sono regolati dall'apposito capitolato.

ARTICOLO 60

SANZIONI

1. Le sanzioni amministrative di cui al comma precedente sono determinate ai sensi degli articoli 106 e seguenti del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale, approvato con Regio Decreto 3 marzo 1934, n. 383.
2. Le sanzioni amministrative sono stabilite negli ammontari minimi e massimi con apposita delibera della Giunta Comunale, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

TITOLO X

APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO

DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

ARTICOLO 61

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.
2. Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta a partire dal 1 gennaio 1995 nella misura ridotta stabilita dal successivo articolo 62 comma 3.

ARTICOLO 62

CASE COLONICHE

1. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando, nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti, è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
2. Per quanto concerne la distanza massima dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, si applicano le norme di cui ai commi 1 del precedente articolo 12.
3. Nelle zone di cui all'articolo 61, comma 1, sulla quale non è effettuata la raccolta in regime di privativa, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti solidi urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrale e di fatto servita :
 - riduzione del 60% se la distanza del contenitore trovasi a non più di due chilometri;
 - riduzione del 65% se la distanza del contenitore trovasi a non più di tre chilometri;
 - riduzione del 70% se la distanza del contenitore trovasi oltre i tre chilometri.

ARTICOLO 63

LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTABILI A TASSA

Abrogato ai sensi della delibera del Consiglio Comunale n° 55 del 16/04/1997 reso esecutivo dal CO.RE.CO. sezione centrale di Palermo in data 08/07/1997 dec. n° 8004/7393.

ARTICOLO 64

ESCLUSIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

Abrogato ai sensi della delibera del Consiglio Comunale n° 55 del 16/04/1997 reso esecutivo dal CO.RE.CO. sezione centrale di Palermo in data 08/07/1997 dec. n° 8004/7393.

ARTICOLO 65

DESTINAZIONE PROMISCUA

1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui viene svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ARTICOLO 66

ESCLUSIONE DALLA TASSA

1. Sono esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione;
- b) I locali e le aree ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile determinare la predetta superficie, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata ridotta del 30 per cento.
- c) I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
- d) I locali ed aree adibiti a sedi, uffici e servizi comunali; (Vedasi, in calce al presente regolamento, la deliberazione consiliare n.58/2010)

- e) Le aree comuni del condominio di cui all'art.1117 del codice civile, comprese le aree a verde, fermo restando l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;
- f) Le aree scoperte pertinenziali ed accessorie di civili abitazioni e le aree a verde.

Il presente articolo è stato così riformulato giusta delibera del Consiglio Comunale n° 55 del 16/4/97 approvata dal CO.RE.CO. centrale di Palermo nella seduta del 8/7/97 con dec. n° 8004/7393.

ARTICOLO 67

SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA'

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte imponibili con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Il presente articolo è stato così modificato giusta delibera del Consiglio Comunale n° 55 del 16/4/97 approvata dal CO.RE.CO: centrale di Palermo nella seduta del 8/7/97 con dec. n° 8004/7393.

ARTICOLO 68

MULTIPROPRIETA' - CENTRI COMMERCIALI - CONDOMINIO

1. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
2. L'Ufficio Comunale può richiedere all'Amministratore del condominio ed al soggetto responsabile di cui al comma 1, di presentare all'Ufficio tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti e dei detentori di locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Il presente articolo è stato così formulato giusta delibera del Consiglio Comunale n° 63 del 02/05/2011 divenuta esecutiva il 23/05/2011 ai sensi della L.R. n° 44 per decorrenza del termine di controllo.

ARTICOLO 69

INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata all'amministrazione con le modalità di cui all'articolo 68, comma 2.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia, nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente, che ha prodotto denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio. A decorrere dall'anno d'imposta 2004, il contribuente cessato ha diritto allo sgravio della tassa dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio la nuova utenza, che ha regolarmente pagato il tributo, se questa ha avuto inizio nel corso dell'anno di cessazione del contribuente richiedente lo sgravio.
5. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
6. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento.

7. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Il presente articolo è stato così formulato giusta delibera del Consiglio Comunale n° 73 del 08/04/2004 esecutiva.

ARTICOLO 70

TARIFFE PER LE AREE SCOPERTE

1. Sono computate per la metà le superficie riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad eccezione dalle aree di cui all'art. 66.
2. Le riduzioni delle superficie di cui al precedente comma sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.
3. Sono tassabili le aree scoperte adibite a parcheggio pubblico gestite da altri enti (cooperative e varie).

Il presente articolo è stato così modificato giusta delibera del Consiglio Comunale n° 55 del 06/09/2001 divenuta esecutiva il 15/10/2001 ai sensi dell'art. 18 della L.R. n° 44 per decorrenza del termine di controllo.

ARTICOLO 71

TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. La tariffa unitaria viene ridotta, per particolari condizioni d'uso come dal seguente prospetto :

N.D.	DESCRIZIONE	RIDUZIONE PERCENTUALE
1	Abitazione con unico occupante	30
2	Abitazione tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune	30
3	I locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale ad uso continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio della attività	30
4	Utente che, versando nelle circostanza di cui al n. 2, risieda o abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale	30
5	Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale	30

2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'articolo 76 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507

ARTICOLO 72

CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICIE TASSABILI

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinati, sono suddivisi nelle seguenti 10 categorie :

- **CATEGORIA 1**

Locali e/o aree delle civili abitazioni comprese le dipendenze anche se separate dal corpo principale dell'edificio (autorimesse, ripostigli, cantine, soffitte praticabili, terrazze chiuse o aperte etc.) residences, case coloniche, case sparse, scuole e asili pubblici.

- **CATEGORIA 2**

Locali e/o aree delle convivenze e comunità, collegi, istituti di educazione e rieducazione, carceri, caserme , case di riposo e di assistenza, scuole e asili privati, gallerie, musei, biblioteche .

- **CATEGORIA 3**

Locali e/o aree di alberghi, pensioni, locande e simili, campeggi.

- **CATEGORIA 4**

Locali e/o aree delle sale cinematografiche e teatrali, delle discoteche, delle sale giochi, sale da ballo, sale da diverimento e simili, dei circoli, delle associazioni ed istituzioni di natura culturali, politica, religiosa e sindacale, degli impianti sportivi e delle palestre, dei distributori e delle stazioni di rifornimento carburanti.

- **CATEGORIA 5**

Locali e/o aree degli esercizi ed opifici industriali ed artigianali compresi i relativi depositi ed uffici.

- **CATEGORIA 6**

Locali e/o aree degli uffici pubblici e privati, studi medici e simili, laboratori di analisi e fisioterapeutici studi professionali, redazioni di giornali radio, televisione e simili, istituti di credito e banche, assicurazioni, ordini professionali, agenzie finanziarie, di viaggi, ippiche, ricevitorie del totocalcio, del totip e simili. Uffici commerciali in genere.

- **CATEGORIA 7**

Locali e/o aree degli esercizi commerciali per la vendita di mobili, articolo da regalo, articoli casalinghi , apparecchi elettrici in genere, cartolerie, giornali e riviste, orologerie, gioiellerie bijotterie, abbigliamento in genere, mercerie, accessori auto e simili etc... e per la vendita di beni alimentari non previste nelle altre categorie, esercizi per l'igiene e la cura della persona(barcieri, centri di bellezza, parrucchieri, centri per massaggi e per la ginnastica).

- **CATEGORIA 8**

Locali e/o aree dei bar, delle gelaterie, delle pasticcerie, delle osterie, delle birrerie, delle friggitorie e delle paninerie. Locali e/o aree dei supermercati e mini market di beni alimentari e/o deperibili anche surgelati, mercati rionali settimanali o infrasettimanali, circhi e simili.

- **CATEGORIA 9**

Locali degli esercizi per la vendita di frutta e verdura, dei fiori e simili, compresi i banchi all'aperto delle pizzerie, tavole calde, rosticcerie, trattorie, mense aziendali e dei ristoranti. Locali e/o aree degli esercizi per la vendita dei pesci anche surgelati.

- **CATEGORIA 10**

Locali e/o aree dei magazzini e dei depositi, delle autorimesse, degli autoservizi, degli autotrasportatori, delle sale di esposizione degli esercizi commerciali e dei parcheggi pubblici.

2. I locali e le aree, eventualmente non comprese nel presente regolamento saranno classificate per

analogie..

3. Quando la superficie, dello stesso locale o della stessa area, è adibita a più usi si applicano le corrispondenti tariffe in rapporto alle superficie destinate ai rispettivi usi.

Il presente articolo è stato così modificato giusta delibera del Consiglio Comunale n° 55 del 06/09/2001 divenuta esecutiva il 15/10/2001 ai sensi dell'art. 18 della L.R. n° 44 per decorrenza del termine di controllo.

ARTICOLO 73

RIDUZIONI

1. Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico - organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero, la tariffa unitaria viene ridotta di una percentuale pari al 20%.

➤ 1bis. La Giunta, nel rispetto degli equilibri di bilancio al fine di assicurare una protezione dell'ambiente ed una tutela igienico-sanitaria a garanzia della collettività amministrativa può incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti, anche limitandola ad alcune categorie di contribuenti, disponendo, delle percentuali di riduzione della tassa da graduare dal 10% e fino ad un massimo del 50% in relazione alla qualità dei rifiuti conferiti, durante l'anno precedente, ai centri comunali di raccolta.

2. Il procedimento per la determinazione dell'agevolazione di cui al comma 1 viene avviato su documentata istanza dell'utente. Cessando le condizioni che hanno consentito il beneficio, il responsabile del servizio ne dispone la decadenza.

➤ 2bis. L'agevolazione di cui al comma 1 bis è concessa a seguito di documentazione trasmessa, secondo le modalità concordate con il servizio tributario, dal gestore dei centri di raccolta dei rifiuti.

3. Il cumulo delle riduzioni della tariffa non può, in ogni caso, superare l'80% della tariffa ordinaria.

Il presente articolo è stato così formulato giusta delibera del Consiglio Comunale n° 63 del 02/05/2011 divenuta esecutiva il 23/05/2011 ai sensi della L.R. n° 44 per decorrenza del termine di controllo

ARTICOLO 74

AGEVOLAZIONI SPECIALI

1. La Giunta Municipale può deliberare esenzioni e/o riduzioni del tributo fino ad un massimo del 30% in favore di attività produttive (artigiani, piccoli commercianti, etc.) i cui titolari si organizzano con strutture e comportamenti tendenti alla migliore igiene e al miglior decoro della zona ove ha sede l'esercizio.
2. La minore entrata determinata dalla predetta agevolazione sarà gravata sul bilancio di competenza nelle modalità e nei limiti stabiliti dal successivo articolo 75 comma 4.
3. La richiesta da parte delle categorie associate di cui al 1 comma dovrà pervenire entro il 1° aprile dell'anno di competenza, la relativa delibera dovrà essere approvata dalla giunta e trasmessa all'ufficio tributi entro e non oltre il 30 Settembre dello stesso anno.
4. L'istanza dovrà essere corredata da concreti programmi le cui attuazioni e risultanze possono essere obiettivamente verificate dagli organi comunali di controllo incaricati dal Sindaco. Nel caso di riscontro negativo degli obiettivi proposti, l'Amministrazione dovrà revocare l'esenzione e/o riduzione e procedere al recupero di quanto dovuto da ogni contribuente beneficiario.
5. Le predette agevolazioni troveranno inserimento nel progetto di igiene ed ambiente “ **Trapani, casa mia**”.

IL presente articolo è stato così modificato giusta delibera del Consiglio Comunale n° 55 del 16/4/97 approvata dal CO.RE.CO centrale di Palermo nella seduta del 8/7/97 con dec. n° 8004/7393.

ARTICOLO 74 bis. Agevolazioni Speciali

I contribuenti passivi del tributo che versino in una delle seguenti condizioni, e il cui reddito del nucleo del nucleo familiare per l'anno precedente quello di riferimento della Tassa, non sia superiore a quello annualmente stabilito con la stessa deliberazione di Giunta Comunale adottata ai fini dell'art. 9, comma 5 bis, del Regolamento Comunale ICI, usufruiscono della riduzione di un ulteriore 30%, in aggiunta a quelle comunque spettanti per altre fattispecie agevolative, della tassa complessivamente dovuta per l'immobile soggetto al tributo adibito ad abitazione principale e sue pertinenze:

a) - Contribuenti titolari di pensione o assegni che alla data del 1° gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta abbiano già compiuto il 65° anno di età;

b) - Contribuenti disoccupati che al 1° gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta siano iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni;

c) - Presenza nel nucleo familiare del contribuente di non occupati che, già fruitori della cassa integrazione guadagni e dell'indennità di mobilità ai sensi delle vigenti leggi, al 1° gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta, hanno perso tali provvidenze nel corso dell'anno precedente;

d) - Presenza nel nucleo familiare del contribuente di soggetti in stato di non occupazione che alla medesima data e da oltre sei mesi usufruiscano di trattamenti di cassa integrazione guadagni o siano iscritti nella lista regionale di mobilità.

I contribuenti passivi del tributo che certifichino la presenza nel nucleo familiare del contribuente di uno o più disabili appartenenti alle sotto specificate categorie:

- 1) Invalidi Civili con riconoscimento di invalidità pari al 74% dal 12 marzo 1992;
- 2) Invalidi Civili con riconoscimento di invalidità pari al 67% prima del 12 marzo 1992;
- 3) Titolari di indennità mensile di frequenza L. 11/10/90 n° 289 e L. 30/12/91 n° 412;
- 4) I titolari di Indennità di Accompagnamento;
- 5) I sordomuti titolare di Pensione o di Indennità di comunicazione;
- 6) I ciechi civili (assoluti e parziali);
- 7) Grandi Invalidi del lavoro (titolari di rendita INAIL con grado di invalidità dall'80% al 100%),
- 8) Grandi Invalidi di guerra(tutte le categorie);
- 9) Grandi Invalidi per servizio (solo la 1° categoria);

risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità, rilasciato dalle competenti strutture pubbliche, e il cui reddito del nucleo familiare per l'anno precedente quello di riferimento della tassa, non sia superiore a quello annualmente stabilito con la stessa deliberazione di Giunta Comunale adottata ai fini dell'art. 9, comma 5 bis, del Regolamento Comunale ICI, sono esonerati dal pagamento del tributo per l'immobile oggetto dello stesso adibito ad abitazione principale e sue pertinenze.

Il presente articolo è stato così riformulato giusta delibera del Consiglio Comunale n°65 del 10/04/2003

ARTICOLO 74 ter

Ridurre del 50% la TARSU per le Associazioni senza finalità di lucro (ONLUS; NO PROFIT) esplicitamente indicata nello Statuto e che svolgono esclusivamente attività NO profit limitatamente al locale presso cui è indicata la sede legale della stessa, con esclusione di quelle che hanno una sede in promiscuità con altre attività non rientranti nelle finalità delle associazioni di cui sopra.

La richiesta di riduzione e/o di esonero deve essere presentata al comune, sotto pena di decadenza dai benefici, entro il mese di giugno dell'anno di riferimento, su apposito modulo da ritirare presso l'Ufficio Tributi del Comune. Le agevolazioni hanno effetto per il solo anno in cui è stata avanzata la richiesta.

Il presente articolo è stato così riformulato giusta delibera del Consiglio Comunale n° 65 del 10/04/2003

ARTICOLO 75

ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento della tassa gli edifici e le aree di cui al seguente prospetto :

DESCRIZIONE

A) I fabbricati rurali adibiti ad abitazione, siti in zone agricole e utilizzati da produttori e lavoratori agricoli, sia in attività che in pensione.

B) Gli edifici e le aree destinati ed aperti al culto, religiose, compresi i locali della canonica, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione, e ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.

C) Le abitazioni primarie occupate da cittadini che versano in grave stato di bisogno economico.

D) “Sono esenti le aree scoperte che sono di pertinenza di locali sgravati dalla TARSU (come i parcheggi delle abitazioni private) per effetto dell’art. 1 comma 3 Dec. Legge 8/99”.

2. L’esenzione di cui al punto C) è concessa, previa richiesta scritta e documentata fatta dagli interessati all’Ufficio Affari Sociali entro il 1° Aprile e dopo eventuali accertamenti degli organi competenti entro e non oltre il 31 agosto dell’anno di competenza. Gli elenchi dei contribuenti esentati con gli importi individuali stimati delle esenzioni, vengono approvati ogni anno dalla Giunta Comunale su proposta deliberativa dell’Ufficio Affari Sociali e trasmessa all’Ufficio Tributi entro e non oltre il 30 Settembre dell’anno di competenza.

3. L’esenzione di cui alle lettere A) e B) è concessa, previa richiesta scritta e documentata presentata all’Ufficio Tributi, nei termini e con le modalità previsti dal comma 2.

4. Le richieste di cui ai commi 2 e 3, ove persistono i motivi che ne hanno dato diritto, devono essere comunque rinnovate annualmente e non esentano dall’obbligo della denuncia di cui al successivo art.

5. A partire dal bilancio preventivo relativo all'esercizio 1995 è individuato nella parte "Spesa" un apposito capitolo denominato "Spesa Fiscale" dotato di stanziamento, corrispondente all'importo stimato delle esenzioni e riduzioni, per la perdita di gettito prevedibile e la conseguente copertura con risorse diverse dei proventi della tassa di competenza dell'esercizio in cui è operata l'iscrizione suddetta

nonchè con risorse derivanti da recuperi di tassa a seguito di accertamenti per annualità precedenti. Le esenzioni di cui alle lettere A),B) e C) del punto 1 e, l'esenzione e/o riduzione di cui all'articolo 74 possono essere concesse fino a copertura del capitolo di spesa denominato "Spesa Fiscale", che non può essere superiore al 4% dell'importo totale di entrata di previsione del ruolo dell'esercizio di competenza.

Il presente articolo è stato così riformulato giusta delibera del Consiglio Comunale n° 55 del 16/4/97 approvata dal CO.RE.CO. centrale di Palermo nella seduta del 8/7/97 con dec. n° 8004/7393.

ARTICOLO 76

PERDITA DELLA AGEVOLAZIONI

1. L'utente beneficiario delle agevolazioni previste dagli articoli 73 e 75, perde il diritto ai predetti benefici, tranne quelli di diritto previsti dal D.P.R. 507/93, nel caso in cui venga contravvenzionato per infrazione dell'articolo 15 del presente regolamento.

ARTICOLO 77

TARIFFE

1. Le tariffe vengono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
2. La deliberazione deve, tra l'altro, indicare :
 - a) Le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe ;
 - b) I dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base allo loro classificazione economica;
 - c) I dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.
3. La deliberazione della tariffa, divenuta esecutiva a norma dei legge, è trasmessa entro 20 giorni alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.
4. La tassa è individuata sino al 31.12.1995 in base a tariffa annuale vigente commisurata alla superficie dei locali e delle aree servite ed all'uso a cui sono destinati.
5. La tassa è commisurata a partire dal 1 gennaio 1996, alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree a

seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati nonché al costo di smaltimento.

6. (*) Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto un importo pari al 7 per cento a titolo di costo per lo spazzamento dei rifiuti solidi urbani giacenti sui luoghi pubblici.

(*) Aggiunto giusta delibera del Consiglio Comunale n° 55 del 16/4/97 approvato dal CO.RE.CO. centrale di Palermo nella seduta del 8/7/97 con dec. n°, 8004/7393.

Il presente articolo è stato così formulato giusta delibera del Consiglio Comunale n° 63 del 02/05/2011 divenuta esecutiva il 23/05/2011 ai sensi della L.R. n° 44 per decorrenza del termine di controllo

ARTICOLO 78

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

Il presente articolo è stato così riformulato giusta delibera del Consiglio Comunale n° 55 del 16/4/97 approvata dal CO.RE.CO. Centrale di Palermo nella seduta del 8/7/97 con dec. n° 8004/7393.

ARTICOLO 79

SERVIZIO STAGIONALE

1. Per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a 6 mesi l'anno o ad uso non continuativo ma ricorrente, la tariffa unitaria è ridotta del 30%.
2. La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
3. La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.
4. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.
5. L'Ufficio Tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

ARTICOLO 80

INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili provvedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto del precedente articolo 61 comma 2.

ARTICOLO 81

DENUNCE

1. I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo, presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta su appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli Uffici Comunali.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale, ovvero dimorano nell'immobile a disposizione dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

*A decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro delle finanze, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento

4. Non sono validi agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, sono valide ai soli effetti della cessazione della tassa le denunce generiche presentate all'Ufficio Tributi concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali; gli eredi sono soggetti ai medesimi oneri e obblighi previsti per la cessazione dell'uso del locale o aree, salvo il caso di continuazione dell'uso in comune o del singolo coerede per il quale sussiste l'obbligo di variazione dei nominativi degli utenti.
5. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
6. L'Ufficio Comunale competente rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

*Aggiunto giusta delibera del Consiglio Comunale n° 63 del 02/05/2011 divenuta esecutiva il 23/05/2011 ai sensi della L.R. n° 44 per decorrenza del termine di controllo

ARTICOLO 82

SERVIZI AI CONTRIBUENTI E LOTTA ALL'EVASIONE

1. Per assicurare una efficace ed efficiente lotta all'evasione nonché per agevolare i corretti e puntuali adempimenti dei contribuenti, gli uffici comunali dovranno uniformarsi alle seguenti disposizioni:

A. UFFICIO TECNICO

dovrà assicurare all'ufficio tributi, ogni possibile collaborazione, in particolare per quel che concerne stime e misurazioni nonché trasmettere ogni elemento rilevante per la individuazione di superfici sottratte a tassazione, quali domande di sanatoria e concessione edilizie;

B. UFFICIO DI POLIZIA URBANA

dovrà assicurare i controlli richiesti dall'Ufficio Tributi nonché comunicare le occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche;

C. UFFICIO LICENZE

dovrà curare l'autodenuncia in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza e , previo rilascio al contribuente di ricevuta su appositi bollettari numerati , bollati e vidimati dal Segretario Generale , o suo delegato, trasmettere successivamente, e comunque entro trenta giorni, le denunce al competente ufficio tributi. Dovrà, altresì, comunicare mensilmente le cessazioni di attività;

D. UFFICIO ANAGRAFE

dovrà curare l'autodenuncia da parte dell'utente interessato all'immigrazione o al cambio di abitazione e, previo rilascio al contribuente di ricevuta su appositi bollettari numerati, bollati

e vidimati dal Segretario Generale o suo delegato, assicurare la tempestiva comunicazione, comunque entro trenta giorni, delle denunce presentate all'ufficio tributi. Ove il contribuente, non sia in possesso dei dati sufficienti per la presentazione della denuncia, l'ufficio anagrafe fornirà all'utente l'apposito modello di denuncia avvertendolo che sarà ritirato dall'agente di polizia urbana all'atto dell'accertamento della residenza. Sarà, altresì, cura dell'ufficio anagrafe comunicare all'ufficio tributi tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.

2. Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

Il presente articolo è stato così riformulato giusta delibera del Consiglio Comunale n° 55 del 16/4/97 approvata dal CO.RE.CO. centrale di Palermo nella seduta del 8/7/97 con dec. n° 8004/7393.

ARTICOLO 83

ACCERTAMENTO

1. Il Servizio Tributi procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'articolo 88 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazione, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa e altre penalità.
3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

4. La Giunta, ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, ove l'ufficio non sia in grado di provvedere per carenza di personale, può affidare a terzi, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs n. 446/97 ed anche disgiuntamente alla riscossione, l'attività di accertamento oppure stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione.

Articolo modificato giusta delibera del Consiglio Comunale n° 63 del 02/05/2011 divenuta esecutiva il 23/05/2011 ai sensi della L.R. n° 44 per decorrenza del termine di controllo

ARTICOLO 84

RISCOSSIONE

1. Per la riscossione del tributo ed addizionale, degli accessori e delle sanzioni, trova applicazione l'articolo 72 del Decreto Legislativo 15.11.93, n. 507.

ARTICOLO 85

CONTROLLO DEI DATI

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 83, l'Ufficio Comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari relativi a date e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di Enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

ARTICOLO 86

ACCESSO AGLI IMMOBILI

1. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'Ufficio Tecnico Comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 83, comma 4, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.

ARTICOLO 87

ACCERTAMENTO PER PRESUNZIONE SEMPLICE

1. In caso di mancato collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2792 del codice civile.

ARTICOLO 88

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il nominativo del funzionario è comunicato alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.

ARTICOLO 89

RIMBORSI

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui e' stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura dell'interesse legale vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno dell'avvenuto versamento.

Articolo modificato giusta delibera del Consiglio Comunale n° 63 del 02/05/2011 divenuta esecutiva il 23/05/2011 ai sensi della L.R. n° 44 per decorrenza del termine di controllo

TITOLO XI
CONTENZIOSO - SANZIONI

ARTICOLO 90
CONTENZIOSO

1. - Il contenzioso è soggetto alle norme del D.Lgs. n° 546 del 31 dicembre 1992.
2. - Ove non diversamente disposto all'atto dell'autorizzazione a stare in giudizio, per le controversie involgenti questioni di interesse generale o per le quali il contribuente è assistito in giudizio da un difensore tecnico, l'assistenza in giudizio è svolta dal legale interno del comune; per le altre, da un dipendente dell'ufficio tributi dell'area direttiva.

Il presente articolo è stato così riformulato giusta delibera del Consiglio Comunale n° 55 del 16/4/97 approvata dal CO.RE.CO: centrale di Palermo nella seduta del 8/7/97 con de. n° 8004/7393.

ARTICOLO 90 bis

TUTELA DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI E TRASPARENZA DELL'AZIONE

AMMINISTRATIVA

1. - Salvo che sia intervenuto giudicato, l'ufficio Tributi può procedere all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o infondati con provvedimento motivato comunicato al destinatario dell'atto.

Il presente articolo è stato aggiunto giusta delibera del Consiglio Comunale n° 55 del 16/4/97 approvata dal CO.RE.CO. centrale nella seduta del 8/7/97 con dec. n° 8004/7393.

ARTICOLO 91

SANZIONI

1. Per le seguenti infrazioni :

- a) omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione;
- b) denuncia originaria di variazione risultata infedele;
- c) omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario;
- d) mancata esibizione o trascrizione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'articolo 63, comma 4, del Decreto Legislativo 15.11.93, n. 507;

trova applicazione l'articolo 76 del detto Decreto Legislativo 507/93.

2. Per le infrazioni alle norme regolamentari di attuazione del D.P.R. 10/9/82 n. 915, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 24 a 28 del detto decreto.

3. Per le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica una sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 100.000=.

TITOLO XII

NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 92

NORME TRANSITORIE

1. La raccolta differenziata disciplinata dalle disposizioni di cui al Capo II del Titolo II è introdotta gradualmente nel corso di tre anni solari successivi dalla data di esecutività del presente regolamento, sulla base di programmi annuali che prevedano :
 - a) i materiali che si intende raccogliere in maniere separata;
 - b) le zone in cui effettuare la raccolta differenziata;
 - c) i costi di investimento e di gestione in modo da iscrivere i relativi importi nel bilancio comunale;
 - d) i possibili rientri economici derivanti dalla commercializzazione dei rifiuti recuperati e/o le economie registrabili nella gestione dei rifiuti in generale.

ARTICOLO 92 BIS

Qualora il Comune volesse effettuare il servizio tramite terzi, resta competenza esclusiva del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 93

APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA

Abrogato ai sensi della delibera del Consiglio Comunale n° 55 del 16/04/97 resa esecutiva dal CO.RE.CO. di Palermo con decisione n°8004/7393 del 8/7/97.

ARTICOLO 94

NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i regolamenti in materia già in vigore e nonché ogni altra disciplina con esso contrastante.

ARTICOLO 95

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della Legge 7.8.90, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ARTICOLO 96

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili dal momento della conseguità esecutività a norma di legge, salve le diverse decorrenze previste da disposizioni di legge.

IL presente articolo è stato così riformulato giusta delibera del Consiglio Comunale n° 55 del 16/4/97 approvato dal CO.RE.CO. centrale di Palermo nella seduta del 8/7/97 con dec. n° 7393.

ARTICOLO 97

CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento troveranno applicazione :
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) il regolamento comunale per la disciplina igienico - sanitaria del servizio di smaltimento dei rifiuti;
 - c) il regolamento comunale di igiene;
 - d) il regolamento comunale di polizia urbana.

ARTICOLO 98

VARIAZIONI AL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materie, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

A L L E G A T O 1

(PLANIMETRIE)

Trapani città, Frazioni di : Bonacerame, Fiorame, Fontanasalsa, Fulgatore, Guarrato, Lido Marausa, Locogrande, Marausa, Milo, Napola Mokarta, Palma, Pietretagliate, Rilievo, Salinagrande, Solfarello, Sora, Torretta, Ummari, Xitta, Ballottella.

ALLEGATO A

Rifiuti speciali assimilati agli urbani

(Rif. Articolo 5, comma 1, punto d))

- Imballaggi in genere
 - Contenitori vuoti
 - Sacchi e sacchetti di carta o plastica
 - Fogli di carta
 - Cassette, pallets
 - Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva e simili
 - Paglia e prodotti di paglia
 - Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria
 - Fibra di legno e pasto di legno, purché palabile
 - Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
 - Feltri e tessuti
 - Pelle e simil pelle
 - Gomma e caucciù e manufatti composti prevalentemente da tali materiali (camere d'aria e copertoni)
 - Resine termoplastiche e termo indurenti
 - Imbottiture, isolanti termici e acustici
 - Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
 - Materiali vari in pannelli
 - Frammenti e manufatti in gesso essiccati
 - Manufatti di ferro tipo paglietta di ferro, filo di ferro
 - Nastri abrasivi
 - Cavi e materiale elettrico in genere
 - Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
 - Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè
 - Scarti dell'industria molitoria o della plastificazione, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi
 - Scarti vegetali in genere anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici
 - Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi
- ed ogni altro materiale o sostanza che per la peculiarità locale e per qualità e quantità (modesta) possano ritenersi assimilabili agli urbani.

A L L E G A T O B

CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA' E TOSSICITA'

DEI RIFIUTI SPECIALI

(RIFERIMENTO ARTICOLO 7)

- 1) contengano una o più sostanze elencate nella tabella 1.1 della Delibera del Comitato in concentrazioni superiore ai valori di concentrazione limite (CL) indicati nella tabella stessa;
- 2) contengano una o più delle altre sostanze appartenenti ai 28 gruppi di cui all'allegato al Decreto 915 in concentrazioni superiori ai valori di CL ricavati dall'applicazione dei criteri generali desunti dalla tabella 1.2 della Delibera del Comitato;
- 3) contengano una o più delle altre sostanze figuranti nell'allegato al Decreto 915 in concentrazioni inferiori alle rispettive CL, la cui sommatoria dei rapporti tra la concentrazione effettiva di ciascuna sostanza e la corrispondente CL risulti maggiore a uno, non calcolando le concentrazioni inferiori a 1/100 delle rispettive CL;
- 4) provengano dalle attività di produzione e di servizio elencate nella tabella 1.3 della Delibera del Comitato, salvo che il soggetto obbligato non dimostri che non sono classificabili tossici e nocivi ai sensi dei precedenti punti.

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

(Riferimento articolo 8, punto 3) - Titolo VI)

- a) deposito sul o nel suolo;
- b) trattamento in ambiente terrestre;
- c) iniezioni in profondità;
- d) lagunaggio;
- e) messa in discarica specialmente allestita;
- f) scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione;
- g) immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino;
- h) trattamento biologico che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nel presente articolo;
- i) trattamento fisico - chimico che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nel presente articolo;
- l) incenerimento a terra;
- m) incenerimento in mare;
- n) deposito permanente;
- o) raggruppamento preliminare di una delle operazioni di cui al presente articolo;
- p) ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui al presente articolo;
- q) deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui al presente articolo, escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti.

INDICE

TITOLO 1 - PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	PAGINA	1
ARTICOLO 2	DEFINIZIONI	PAGINA	2
ARTICOLO 3	ESCLUSIONI	PAGINA	3
ARTICOLO 4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	PAGINA	4
ARTICOLO 5	RIFIUTI URBANI	PAGINE	5
ARTICOLO 6	RIFIUTI SPECIALI	PAGINA	7
ARTICOLO 7	RIFIUTI TOSSICIE NOCIVI	PAGINA	9
ARTICOLO 8	GESTIONE DEI RIFIUTI	PAGINA	10

TITOLO II - ZONA DI RACCOLTA OBBLIGATORIA DEI RIFIUTI

ARTICOLO 9	INDIVIDUAZIONE	PAGINA	11
------------	----------------	--------	----

CAPO I - MODALITA' DELLA RACCOLTA

ARTICOLO 10	SISTEMI DI RACCOLTA	PAGINA	12
ARTICOLO 11	DOTAZIONE DEI CONTENITORI PORTASACCO	PAGINA	13
ARTICOLO 12	DOTAZIONE DEI CASSONETTI	PAGINA	14
ARTICOLO 13	DOTAZIONE PER IL RITIRO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI	PAGINA	15
ARTICOLO 14	PULIZIA E DISINFEZIONE DEI CONTENITORI	PAGINA	17
ARTICOLO 15	MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	PAGINA	18
ARTICOLO 16	USI VIETATI	PAGINA	19
ARTICOLO 17	MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI	PAGINA	20
ARTICOLO 18	PERIODICITA' DELLA RACCOLTA	PAGINA	21

CAPO II - RACCOLTA DIFFERENZIATA

ARTICOLO 19	OGGETTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	PAGINA	22
ARTICOLO 20	RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VETRO, PLASTICA E METALLI	PAGINA	24
ARTICOLO 21	RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA CARTA	PAGINA	25
ARTICOLO 22	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MATERIALI ORGANICI FERMENTESCIBILI	PAGINA	26
ARTICOLO 23	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI	PAGINA	27
ARTICOLO 24	ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO	PAGINA	28
ARTICOLO 25	COINVOLGIMENTO DEGLI UTENTI	PAGINA	28

CAPO III - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

ARTICOLO 26	RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI	PAGINA	29
ARTICOLO 27	MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	PAGINA	30
ARTICOLO 28	CESTINI STRADALI	PAGINA	32
ARTICOLO 29	SPAZZAMENTO DELLE FOGLIE E DISSERBATURA	PAGINA	32
ARTICOLO 30	PULIZIA DELLE AREE PRIVATE	PAGINA	33

CAPO IV . SERVIZI ACCESSORI

ARTICOLO 31	LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLE STRADE	PAGINA	33
ARTICOLO 32	PULIZIA E DISINFEZIONE DELLE FONTANE ED ORINATOI	PAGINA	34
ARTICOLO 33	PULIZIA DEI LOCALI E DELLE AREE PUBBLICHE COMPRESSE QUELLE ADIBITE A MERCATI, PUBBLICI ESERCIZI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	PAGINA	

35

TITOLO III . ZONE CON INSEDIAMENTI SPARSI

ARTICOLO 34 INSEDIAMENTI SPARSI

PAGINA 36

CAPO I - ZONE CON REGIME DI PRIVATIVA

ARTICOLO 35	RACCOLTA DEI RIFIUTI	PAGINA	37
ARTICOLO 36	RACCOLTA DIFFERENZIATA	PAGINA	38
ARTICOLO 37	SPAZZAMENTO	PAGINA	38
ARTICOLO 38	TRASPORTO	PAGINA	39

CAPO II - ZONE SENZA REGIME DI PRIVATIVA

ARTICOLO 39	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	PAGINA	39
ARTICOLO 40	SPAZZAMENTO	PAGINA	40

CAPO III - ATTIVITA' STAGIONALI

ARTICOLI 41	ATTIVITA' STAGIONALI	PAGINA	40
ARTICOLO 42	MODALITA' DEL SERVIZIO	PAGINA	41
ARTICOLO 43	RINVIO	PAGINA	41

TITOLO IV . ALTRI TIPI DI RIFIUTI

ARTICOLO 44	RIFIUTI OSPEDALIERI	PAGINA	42
ARTICOLO 45	RIFIUTI CIMITERIALI	PAGINA	43
ARTICOLO 46	CAROGNE	PAGINA	46
ARTICOLO 47	SIRINGHE	PAGINA	47

TITOLO V - TRASPORTO DEI RIFIUTI

ARTICOLO 48	AUTOMEZZI	PAGINA	47
ARTICOLO 49	STAZIONI DI TRASFERENZA	PAGINA	48

TITOLO VI - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

ARTICOLO 50	MODALITA' DELLO SMALTIMENTO	PAGINA	49
ARTICOLO 51	IMPIANTO RICICLAGGIO E DISCARICA	PAGINA	50

TITOLO VII - NORME ATTE A GARANTIRE UN DISTINTO

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E TOSSICI E NOCIVI

ARTICOLO 52	GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI	PAGINA	51
ARTICOLO 53	OBBLIGHI DEI PRODUTTORI	PAGINA	52
ARTICOLO 54	SMALTIMENTO DEI VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI	PAGINA	53
ARTICOLO 55	FANGHI DI DEPURAZIONE	PAGINA	53

TITOLO VIII - PRINCIPI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO

ARTICOLO 56	PRINCIPI FONDAMENTALI	PAGINA	54
ARTICOLO 57	STANDARD DI QUALITA' E QUANTIT' DEL SERVIZIO	PAGINA	57
ARTICOLO 58	INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI ALL'UTENTE	PAGINA	58

TITOLO IX - GESTIONE DEL SERVIZIO TRAMITE TERZI

ARTICOLO 59	ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE CONCESSIONE	PAGINA	57
ARTICOLO 60	SANZIONI	PAGINA	58

TITOLO X - APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI

RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

ARTICOLO 61	PRESUPPOSTO DELLA TASSA	PAGINA	59
ARTICOLO 62	CASE COLONICHE	PAGINA	60
ARTICOLO 63	LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTABILI A TASSA	PAGINA	61
ARTICOLO 64	ESCLUSIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE	PAGINA	61

ARTICOLO 65	DESTINAZIONE PROMISCUA	PAGINA	61
ARTICOLO 66	ESCLUSIONE DALLA TASSA	PAGINA	62
ARTICOLO 67	SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA'	PAGINA	63
ARTICOLO 68	CONDOMINIO - MULTIPROPRIETA' - CENTRI COMMERCIALI	PAGINA	63
ARTICOLO 69	INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE	PAGINA	65
ARTICOLO 70	TARIFFE PER LE AREE SCOPERTE	PAGINA	67
ARTICOLO 71	TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO	PAGINA	67
ARTICOLO 72	CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICI TASSABILI	PAGINA	69
ARTICOLO 73	AGEVOLAZIONI - RIDUZIONI	PAGINA	71
ARTICOLO 74	AGEVOLAZIONE SPECIALI	PAGINA	73
ARTICOLO 75	ESENZIONI	PAGINA	74
ARTICOLO 76	PERDITA DELLE AGEVOLAZIONI	PAGINA	75
ARTICOLO 77	TARIFFE	PAGINA	76
ARTICOLO 78	TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO	PAGINA	77
ARTICOLO 79	SERVIZIO STAGIONALE	PAGINA	78
ARTICOLO 80	INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO	PAGINA	
	79		
ARTICOLO 81	DENUNCE	PAGINA	80
ARTICOLO 82	LOTTA ALL'EVASIONE	PAGINA	82
ARTICOLO 83	ACCERTAMENTO	PAGINA	84
ARTICOLO 84	RISCOSSIONE	PAGINA	85
ARTICOLO 85	CONTROLLO DEI DATI	PAGINA	85
ARTICOLO 86	ACCESSO AGLI IMMOBILI	PAGINA	86
ARTICOLO 87	ACCERTAMENTO PER PRESUNZIONE SEMPLICE	PAGINA	86
ARTICOLO 88	FUNZIONARIO RESPONSABILE	PAGINA	87
ARTICOLO 89	RIMBORSI	PAGINA	87

TITOLO XI - CONTENZIOSO - SANZIONI

ARTICOLO 90 CONTENZIOSO	PAGINA	88
ARTICOLO 90 bis TUTELA DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	PAGINA	89
ARTICOLO 91 SANZIONI	PAGINA	89

TITOLO XII - NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 92 NORME TRANSITORIE	PAGINA	91
ARTICOLO 92/BIS	PAGINA	92
ARTICOLO 93 APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA	PAGINA	92
ARTICOLO 94 NORME ABROGATE	PAGINA	92
ARTICOLO 95 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI	PAGINA	93
ARTICOLO 96 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	PAGINA	93
ARTICOLO 97 CASI NON PREVISTI DA PRESENTE REGOLAMENTO	PAGINA	94
ARTICOLO 98 VARIAZIONI AL REGOLAMENTO	PAGINA	94

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 58/2010

Il dirigente del II settore Dott. Gioacchino Petrusa, in riferimento all'argomento in oggetto indicato, sottopone al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione nel testo che segue:

Oggetto: art. 66, comma 1, lettera d) del vigente regolamento TARSU – Interpretazione autentica

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE

Premesso che l'articolo 62, comma 1, del D. Lgs. n. 507/93 espressamente sancisce che “ *La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, comma 4.*”;

Che lo spirito della norma risulta dettato dalla ratio generale che chi produce rifiuti deve contribuire a versare un corrispettivo per il servizio di smaltimento degli stessi rifiuti commisurato alla superficie o area occupata;

Che l'art. 62 del D. Lgs. n. 507/93 ai commi successivi detta indicazioni sulle fattispecie di esclusione del tributo stabilendo quali locali o aree non sono soggetti a tassazione in quanto non produttive di rifiuti per la loro natura, per il particolare uso oppure in quanto, per specifiche caratteristiche strutturali, sulle medesime superfici si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;

Che, ai sensi del comma 1 dell'art. 67 del medesimo decreto legislativo che regola la tassa smaltimento rifiuti, “*oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art. 62 ed alle tariffe ridotte di cui all'art. 66, i comuni possono prevedere con apposita disposizione del regolamento speciale agevolazioni, sotto forma di riduzioni ed, in via eccezionale, di esenzioni*”;

Che in ottemperanza al disposto di cui sopra il Comune di Trapani ha previsto con l'art. 66 del vigente regolamento TARSU approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 17/08/1994, delle casistiche di esclusione del tributo;

Che l'art. 66, comma 1, lettera d) del vigente regolamento TARSU contempla esplicitamente l'esclusione della tassa per “*I locali ed aree adibiti a sedi, uffici e servizi comunali*”;

Dato atto che la norma regolamentare riconduce all'esclusione della TARSU i soli locali o aree occupati direttamente dal Comune di Trapani adibiti a sedi, uffici o servizi comunali e ciò per evitare che l'Ente impositore del tributo si trovi nella duplice condizione di soggetto attivo e, nel contempo, passivo della tassa nella certezza che in tale situazione giuridica la detenzione dei medesimi locali o aree risulta correlata allo svolgimento di attività direttamente condotta per fini istituzionali del Comune;

Che, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinale, in materia di esenzioni o agevolazioni tributarie è preclusa la possibilità di estendere il beneficio in maniera generica stante il divieto non solo di applicazione analogica, ma anche d'interpretazione estensiva, posto in riferimento alla legge speciale dall'art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile;

Che seguendo i principi generali in materia di interpretazione della legge, valore prevalente dovrebbe essere attribuito al significato letterale della norma in base all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, infatti, il riconoscimento dell'esenzione indiscriminata amplierebbe la sfera dei soggetti esenti, utilizzando lo strumento dell'interpretazione analogica

in contrasto con il principio sopra enunciato e con un'operazione ermeneutica che non sarebbe in alcun modo consentita in materia tributaria, ai sensi dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale sopra menzionata;

Che, al fine di evitare ogni dubbio interpretativo, alla luce delle considerazioni espresse il locale adibito a sede, uffici e servizi comunali è escluso dalla tassazione solo se direttamente utilizzato per compiti istituzionali dell'Ente rientrando il requisito soggettivo un elemento indispensabile per l'accesso all'agevolazione;

Che, pertanto, il riconoscimento di una siffatta esenzione presuppone il simultaneo coesistere di due condizioni :

- l'utilizzazione dell'immobile direttamente dal Comune di Trapani;
- la specifica detenzione dell'immobile per lo svolgimento di compiti istituzionali dell'Ente;

Visto:

- che l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha attribuito ai Comuni il potere di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, fissando il principio che le norme di legge continuano ad applicarsi esclusivamente negli ambiti non regolamentati dall'ente;
- che un rafforzamento dell'assetto complessivo della fiscalità locale è stato attuato con la legge 18 ottobre 2001, n. 3, che, in riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, ha attribuito valenza costituzionale al potere normativo di Comuni, Province e Città metropolitane, conferendo loro potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite (art. 117, comma 6, della Costituzione) ed altresì sancendo che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa e stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie purchè in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 119 della Costituzione);
- che, ai sensi della legge n. 212/2000, i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione, della chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie;

Visti:

- l'O. R. EE. LL.;
- lo statuto Comunale;
- il vigente regolamento TARSU approvato con delibera consiliare n. 9 del 17/08/1994 e successive modifiche;
- il D. Lgs. n. 507/93;

PROPONE

- a) di interpretare l'art. 66, comma 1, lettera d), del vigente regolamento TARSU nel senso che l'esenzione in parola si applica esclusivamente ai locali ed aree adibiti a sedi, uffici e servizi comunali per attività direttamente espletata dal Comune di Trapani al fine di assolvere a compiti istituzionali;
- b) di trasmettere, dopo l'intervenuta esecutività, la copia conforme del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze unitamente alla richiesta di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
- c) di dare, altresì, ampia diffusione del presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ente.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA TARSU
(Dott. ssa Antonia Luppino)

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE
(Dott. Gioacchino Petrusa)